



Ministero dell'Istruzione

Esami di Stato nel secondo ciclo a.s. 2020/2021

OM 3 marzo 2021, n. 53
Aspetti innovativi

A cura della Struttura tecnica
degli Esami di Stato



Esame di Stato 2020/2021

Riferimenti normativi essenziali:

- Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122
- Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62
- Legge 20 agosto 2019, n. 92 (Educazione civica)
- OM 16 maggio 2020, n. 11 (credito classe quarta)
- Decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2020, n. 88 (Curriculum dello studente)
- OM 3 marzo 2021, n. 51 (Costituzione e nomina delle commissioni)
- OM 3 marzo 2021, n. 53 (Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione)
- Nota 5 marzo 2021, n. 349

Art. 3 Ammissione dei candidati interni

DEROGHE

Gli studenti iscritti all'ultimo anno di corso sono ammessi all'esame «anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017».

Si prescinde perciò:

- dalla partecipazione alle prove INVALSI - lettera b)
- dallo svolgimento delle attività di PCTO - lettera c).

*In relazione al **requisito della «frequenza per almeno tre quarti del monte ore personalizzato»** le istituzioni scolastiche valutano le deroghe «di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a) del Dlgs 62/2017 ai sensi dell'articolo 14, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica». **Ai collegi docenti è quindi affidato il potere di deroga comunque previsto dalla normativa vigente.** Si è peraltro sottolineato il dover tenere in considerazione l'impatto dell'emergenza epidemiologica.*

Art. 3 Ammissione dei candidati interni

In relazione ai **requisiti di profitto**, **nessuna deroga è prevista**, e sono quindi richiesti:

- votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto
- voto di comportamento non inferiore a sei decimi
- possibilità di ammettere con provvedimento motivato nel caso di una insufficienza in una sola disciplina

Art. 4 Ammissione dei candidati esterni

Mentre lo scorso anno i candidati esterni hanno sostenuto l'esame nella sessione di settembre, quest'anno parteciperanno alla **sessione ordinaria** previo superamento dell'esame preliminare, **in presenza**, di norma nel mese di maggio.

Anche per questi candidati si prescinde dai «requisiti di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo del Dlgs 62/2017» (prove INVALSI e attività «assimilabili» ai PCTO).

Art. 4 Ammissione dei candidati esterni

Candidati esterni - Trento e Bolzano

Si prevede che, nelle Province autonome di Trento e Bolzano, possano essere ammessi come candidati esterni coloro che, dopo aver frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del Dlgs 226/2005, siano già stati ammessi all'esame di Stato ma non lo abbiano superato; l'ammissione è subordinata comunque al superamento dell'esame preliminare.

Art. 10 Documento del Consiglio di classe

A seguito delle novità introdotte dalla legge 20 agosto 2019, n. 92, si prevede che il documento del consiglio di classe evidenzia, per le discipline coinvolte nell'insegnamento trasversale di **Educazione civica**, gli **obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica**.

Al documento possono essere inoltre allegati atti relativi ai percorsi e ai progetti svolti nell'ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione (tali attività possono infatti presentare elementi di continuità con l'insegnamento di Educazione civica).

Art. 11 Credito scolastico

Come già lo scorso anno, rispetto alle previsioni del Dlgs 62/2017, è ridefinito il computo del credito scolastico, che passa da un massimo di **quaranta** ad un massimo di **sessanta** punti. Le tabelle di cui all'allegato A sono state **in parte riviste** per ovviare ad alcune criticità nel computo segnalate lo scorso anno.

Art. 11 Credito scolastico

La conversione deve essere effettuata con riferimento **sia alla media dei voti che al credito conseguito** (livello basso o alto della fascia di credito):

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

Media dei voti	Fasce di credito ai sensi Allegato A al D. Lgs 62/2017	Nuovo credito assegnato per la classe terza
$M = 6$	7-8	11-12
$6 < M \leq 7$	8-9	13-14
$7 < M \leq 8$	9-10	15-16
$8 < M \leq 9$	10-11	16-17
$9 < M \leq 10$	11-12	17-18

Art. 11 Credito scolastico

Credito della **classe quarta** a. s. 2019/2020: ai sensi del combinato disposto dell'OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l'ammissione alla classe successiva era prevista **anche in presenza di valutazioni insufficienti** (quindi è **prevista la fascia $M < 6$**).

Prima di effettuare la conversione in sessantesimi, i c.d.c. provvedono ad effettuare l'**eventuale integrazione** di cui all'articolo 4 comma 4 dell'OM 11/2020 **non superiore a 1 punto** (nota 28 maggio 2020 n. 8464).

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Media dei voti	Fasce di credito ai sensi dell'Allegato A al D. Lgs. 62/2017 e dell'OM 11/2020	Nuovo credito assegnato per la classe quarta
$M < 6$ *	6-7	10-11
$M = 6$	8-9	12-13
$6 < M \leq 7$	9-10	14-15
$7 < M \leq 8$	10-11	16-17
$8 < M \leq 9$	11-12	18-19
$9 < M \leq 10$	12-13	19-20

Art. 11 Credito scolastico

Per i **candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello**, il credito scolastico è attribuito con le seguenti modalità:

- a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico;
- b) il **credito maturato nel secondo periodo didattico** è attribuito sulla base della media dei voti assegnati e delle correlate fasce di credito relative alla classe quarta di cui alla **tabella B** dell'Allegato A; a tal fine, il credito è **convertito moltiplicando per tre il punteggio** attribuito sulla base della seconda colonna della suddetta tabella e assegnato allo studente in **misura comunque non superiore a 38 punti**.
- c) il credito maturato nel **terzo periodo didattico** è attribuito sulla base della media dei voti assegnati, ai sensi della **tabella C** dell'allegato A, in misura **non superiore a 22 punti**.

Art. 12 Commissioni d'esame

Anche per questo anno scolastico le commissioni d'esame sono costituite da soli commissari interni, con Presidente esterno.

Non sono designabili commissari per la disciplina Educazione civica, stante la natura trasversale dell'insegnamento.

Art. 15 e 16 Riunioni plenaria e preliminare

-

Attività delle Commissioni

- Le attività previste sono in larga parte quelle ordinarie, riferite sia ai candidati interni che agli esterni.
- Diversamente da quanto accaduto nel 2020, **non è previsto alcun «bonus straordinario»**; resta la previsione su «l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno cinquanta punti e un risultato nella prova di esame pari almeno a trenta punti».
- Sulle varie fasi di pubblicazione di atti ed esiti dell'esame sono state fornite **puntuali indicazioni in linea con le richieste del Garante privacy**.

Art. 17 Prova d'esame

Il candidato dimostra, nel corso del colloquio:

- a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;
- b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell'ambito dei PCTO, **con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall'emergenza pandemica;**
- c) **di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per come enucleate all'interno delle singole discipline.**

Art. 17 Prova d'esame

- Si è precisato che la predisposizione dei materiali avviene «**all'inizio di ogni giornata di colloqui**, prima del loro avvio, per i relativi candidati».
- Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute nel **Curriculum dello studente** di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2020, n. 88.

Con il Curriculum la sottocommissione ha a disposizione non solo dati che riguardano il percorso scolastico del candidato, ma anche informazioni relative a certificazioni, a esperienze significative, a competenze eventualmente acquisite in contesti non formali o informali (se inserite dallo studente nell'apposita area del Curriculum).

Il Curriculum dello studente, una delle novità ordinamentali realizzate quest'anno, consente una migliore organizzazione e documentazione della realtà degli apprendimenti e delle caratteristiche di ciascuno (nota 349/2021).

Art. 18 Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d'esame - elaborato

L'elaborato:

- **concerne le discipline caratterizzanti** per come individuate agli allegati C/1, C/2, C/3
- ha tipologia e forma **coerente con tali discipline**

I consigli di classe possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato, ed eventualmente fornire indicazioni relative alle caratteristiche “tecniche” dell'elaborato, qualora esso non consista nella sola redazione di un testo scritto (nota 349/2021).



Art. 18 Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d'esame - elaborato

- L'elaborato è **integrato**, in una prospettiva multidisciplinare, dagli **apporti di altre discipline o competenze individuali** presenti nel curriculum dello studente, **e dell'esperienza di PCTO** svolta durante il percorso di studi; nell'assegnazione dell'argomento il consiglio di classe tiene conto del percorso personale dello studente
- l'elaborato è **assegnato** entro il **30 aprile 2021** e **trasmesso** dal candidato entro il **31 maggio 2021**
- se il candidato non provvede alla trasmissione dell'elaborato, la discussione si svolge comunque in relazione all'argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d'esame

Art. 18 Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d'esame - elaborato

Il consiglio di classe individua, tra **tutti** i membri designati per far parte delle sottocommissioni, **docenti di riferimento** per l'elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di **studenti**.

I docenti di riferimento hanno il compito di accompagnare gli studenti nella stesura dell'elaborato; tale accompagnamento formativo è mirato a promuovere l'acquisizione di maggiore consapevolezza in merito a ciascuno degli elementi che compongono l'esame di Stato e migliore preparazione. Si tratta di una forma di «tutoraggio», che pertanto può essere svolta da tutti i docenti commissari, non solo da quelli delle materie di indirizzo.

Art. 18 Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d'esame - elaborato

Nei **percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti**, per i candidati che non hanno svolto i PCTO, l'elaborato **valorizza il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale**, quale emerge dal patto formativo individuale e favorisce una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell'apprendimento permanente.

Art. 18 Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d'esame – Analisi del testo

Lo svolgimento del colloquio prosegue con la «discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l'insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all'articolo 10».

*Tale discussione risponde a un corretto modo di valutare le competenze maturate rispetto alla **capacità di analisi testuale**.*

*I testi presenti nel documento del 15 maggio **possono ovviamente non limitarsi allo specifico letterario**: in tale modo, la capacità di analisi può manifestarsi anche in ambiti più corrispondenti alla peculiarità dei singoli profili e delle progettazioni dei docenti (nota 349/2021).*

Art. 18 Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d'esame – Analisi del materiale

Si prevede l'«analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare».

*Qui, ed eventualmente anche nell'elaborato, trovano posto anche le conoscenze e competenze previste dalle attività di Educazione civica. **L'ordinanza non prevede infatti una parte del colloquio dedicata in modo esclusivo all'Educazione civica.***

Art. 18 Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d'esame – PCTO

L'esame è completato dall'esposizione delle **attività relative ai PCTO**, per come effettivamente svolte, «eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale»; a tale esposizione è dedicata l'ultima parte del colloquio **solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tali esperienze all'interno dell'elaborato o esse non siano state comunque trattate in precedenza**, anche su iniziativa del candidato.

Art. 19 Progetto Esabac e Esabac-techno. Percorsi a opzione internazionale

Anche per quest'anno la terza prova scritta è sostituita da prove orali sulle discipline specifiche.

Il comma 9 di questo articolo prevede però, diversamente dallo scorso anno: «Ai fini dell'espletamento delle prove di cui ai commi 1, 2 e 6, ogni sottocommissione **assegna** [nell'OM 10/2020 era scritto 'può assegnare'] ai candidati un tempo aggiuntivo rispetto a quanto previsto all'articolo 20, comma 3».

L'assegnazione di un tempo aggiuntivo, la cui entità è a discrezione delle commissioni, è dunque obbligatoria.

Artt. 20 e 21 Esame dei candidati con disabilità e con DSA e altri BES

Le previsioni ricalcano quelle dello scorso anno, ma è inserito il riferimento al decreto interministeriale del 29 dicembre 2020, n. 182 (Nuovo PEI).

Si prevede la possibilità che le sottocommissioni adattino, ove necessario, al PEI o al PDP la griglia di valutazione della prova orale di cui all'allegato B.

Altri elementi di novità

- In relazione all'assenza per malattia dei candidati, scompare l'espressione «da accertare con visita fiscale», sostituita dalle parole «debitamente certificata». Art. 22 comma 1
- Nella compilazione dei verbali è previsto l'uso di "Commissione web" «salvo motivata impossibilità». Art. 23 comma 3
- I presidenti di commissione sono chiamati a redigere una relazione specifica, mediante l'utilizzo di un *form* disponibile su "Commissione web", precompilato nella parte amministrativa, strutturato in prevalenza con campi chiusi. Gli elementi in tal modo raccolti consentiranno successive analisi quali-quantitative circa gli esiti degli Esami di Stato. Art. 24 comma 6
- Si chiarisce la competenza alla firma degli attestati di credito formativo. Art. 24 comma 8
- Assieme al diploma è rilasciato il Curriculum dello studente, oltre al Supplemento Europass. Art. 24 commi 8 e 12

Altri elementi di novità

- Per gli alunni che frequentano le scuole italiane all'estero si applicano le disposizioni dell'ordinanza, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'Istruzione, nel caso in cui sia indispensabile adattare l'applicazione dell'ordinanza all'evoluzione della situazione epidemiologica nei Paesi in cui operano le scuole italiane all'estero. Art. 30 comma 4